

Padova, 7 aprile 2025

## **LA RIFORMA DELLA LEGGE SUI MODELLI DI DESIGN DELL'UNIONE EUROPEA**

---

Come è noto i **MODELLI DI DESIGN** sono volti a tutelare l'aspetto esteriore di un prodotto a prescindere dalle sue caratteristiche tecniche ovvero dal suo marchio. Il modello di design definisce un diritto in Proprietà Industriale, la cui tutela si ottiene depositando foto, disegni o rendering del prodotto o delle parti del prodotto. In Unione Europea (presso l'Ufficio EUIPO), ad esempio, si può ottenere una copertura a costi molto contenuti sui 27 paesi membri.

La tutela non è limitata alla copia pedissequa ma si estende all'impressione generale generata in un utilizzatore informato.

Ebbene, con la presente vi comunichiamo che l'8 dicembre 2024 sono state approvate delle modifiche al regolamento UE n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari (nel seguito modelli di design per brevità) che entreranno in vigore a partire dal primo maggio 2025.<sup>1</sup>

La dichiarata finalità della riforma è quella di *“promuovere e creare un mercato interno ben funzionante e facilitare la registrazione, l'amministrazione e la protezione dei diritti sui disegni e modelli nell'Unione, ove opportuno, a vantaggio della crescita e della competitività”*.

Abbiamo riassunto qui di seguito le principali novità introdotte dal “Design Package UE” di interesse per le imprese.

### **1) Terminologia e simbolo da impiegare**

La terminologia del regolamento modificativo è adattata alla formulazione del trattato di Lisbona, così tutti i riferimenti alla “Comunità” sono sostituiti con riferimenti all’“Unione Europea” o, in alcuni casi, all’“Unione”.

Pertanto, a titolo di esempio, il “regolamento su disegni e modelli comunitari” diventerà “regolamento sui disegni e modelli dell'Unione Europea” (RDUE), il “disegno o modello comunitario registrato” e il “disegno o modello comunitario non registrato” diventeranno “disegno o modello dell'UE registrato (DUE registrato)” e “disegno o modello dell'UE non registrato (DUE non registrato)”.

---

<sup>1</sup> Ulteriori modifiche alla norma entreranno in vigore a dicembre 2027, quando le disposizioni della nuova Direttiva (UE) 2024/2823 sulla protezione giuridica dei disegni e modelli, saranno applicabili direttamente in tutti gli Stati membri dell'UE.

Così come per il marchio registrato ® e il diritto d'autore ©, anche per il design registrato si potrà impiegare un simbolo Ⓓ da apporre su prodotti e dimostrazioni promozionali, rendendo chiaro ai consumatori che il prodotto è protetto da un design registrato.

## **2) Eliminazione dell'unità di classe e tasse da corrispondere**

È stato eliminato il requisito dell'“unità di classe”. In altre parole mentre prima era possibile depositare una domanda multipla per più modelli solo per prodotti affini, ovvero catalogati in una medesima classe di Locarno, ora con la riforma è possibile depositare una domanda multipla per più prodotti anche di tipologia del tutto differente tra loro e quindi appartenenti a diverse classi di Locarno. Allo stesso tempo viene introdotto un limite di 50 disegni e modelli per ciascuna domanda onde garantirne una migliore gestibilità.

Il nuovo regime normativo prevede l'unificazione delle tasse di registrazione e di pubblicazione in un'unica tassa di deposito e, nel caso di domande multiple, l'introduzione di una tassa forfettaria per disegno o modello addizionale. Le modifiche comporteranno nuove tasse di rinnovo, l'introduzione di una nuova tassa per la prosecuzione del procedimento e la modifica di un disegno o modello dell'UE registrato ma anche l'eliminazione di alcune tasse quali il pagamento tardivo delle tasse di registrazione o di differimento della pubblicazione. Sono inoltre ridotte le tasse per la domanda di dichiarazione di nullità e di ricorso.

## **3) Definizioni**

La definizione di “disegno o modello” è stata ampliata per includere l'animazione, inteso come termine ampio che comprende sia il movimento che la transizione. L'animazione viene considerata come una modifica progressiva della caratteristica o delle caratteristiche del disegno o modello, con o senza il mantenimento della loro identità.

La definizione di “prodotto” è stata rivista per includere esplicitamente gli elementi non fisici (ad esempio i design che appaiono solo su schermo o su piattaforme virtuali). La definizione legale comprende ora espressamente gli assortimenti di articoli, la disposizione nello spazio di oggetti volti a creare un ambiente interno o esterno e le parti destinate a essere assemblate in un prodotto complesso, nonché le opere grafiche o i simboli, i loghi, i motivi di superficie e interfacce grafiche utente.

## **4) Maggiore tutela della copia**

In considerazione della crescente diffusione delle tecnologie di stampa 3D in diversi settori, le nuove norme allargano l'ambito di protezione di disegni e modelli fino a comprendervi espressamente il diritto del titolare di vietare la creazione, lo scaricamento, la copiatura e la condivisione o la distribuzione a terzi di qualsiasi supporto o software in cui sia registrato il disegno o modello al fine di consentire la realizzazione di un prodotto che costituisca contraffazione del design protetto.

Sempre nell'ottica di rafforzare la protezione del design contro la contraffazione, si prevede che i prodotti contraffatti provenienti da Paesi terzi possano essere bloccati in via cautelare dal titolare dei

diritti prima ancora della loro immissione in commercio, in particolare in tutte le situazioni doganali compresi il transito, il trasbordo, il deposito, le zone franche, la custodia temporanea, anche nel caso in cui detti prodotti non sono destinati ad essere posti in commercio nello Stato membro interessato (a fronte della successiva dimostrazione che il design sia protetto nel Paese di destinazione finale).

Lo scopo del design package è quello di modernizzare le disposizioni relative alla protezione del design all'interno dell'Unione Europea. L'innovazione tecnologica costituisce un vantaggio economico per le imprese e le novità introdotte dal legislatore europeo intendono fornire alle imprese strumenti moderni per la protezione e la valorizzazione dell'innovazione e della creatività.

\*\*\*

I professionisti della nostra società sono a vostra completa disposizione per fornirvi ulteriori informazioni o chiarimenti su questo argomento.

GALLO & PARTNERS S.r.l.

Luca Gallo      Martina Polo  
      